

# **Commento e prime valutazioni sul D.d.I. 3496 di conversione in legge del Decreto 1 marzo 2022 n° 17**

## ***“ Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali “***

Il decreto interviene in una situazione emergenziale determinata dagli effetti congiunti della ripresa economica post - covid e dell’andamento al rialzo dei mercati dei prodotti energetici, un quadro questo ora ulteriormente aggravato dagli effetti della guerra Russo-Ucraina.

E’ quindi evidente che esso risenta di questa impostazione emergenziale anche se si possono intravedere primi tentativi , seppur ancora parziali ed insufficienti, di costruzione di una strategia più ampia nella direzione di politiche industriali capaci di accompagnare la transizione e di una politica energetica nazionale che abbia come obiettivo finale ,nel quadro europeo, la piena sovranità energetica nazionale e la decarbonizzazione secondo il Green Deal europeo e il pacchetto climatico “Fit for 55”.

Il limite principale è che queste misure generano un sollievo momentaneo ma non risolvono la complessità richiesta dalla transizione verde, né le importanti implicazioni geopolitiche e la necessaria coerenza con le scelte europee. Non essendo un intervento sistemico, i prezzi energetici continueranno a subire le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e le misure di sostegno dovrebbero susseguirsi senza soluzione. È necessario affiancare questi interventi con un rafforzamento degli investimenti mirati all’efficienza energetica, alla decarbonizzazione di tutti i settori economici e alla transizione energetica verso un mix energetico fortemente orientato verso le energie rinnovabili e a misure finalizzate ad accentuare il risparmio energetico.

Nello specifico del testo del provvedimento:

### **TITOLO I**

#### **Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili**

#### **Capo I**

#### **Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**

#### **Art.1 Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022**

L’articolo in sostanza ripropone per il secondo trimestre 2022 quanto già definito in materia per il primo trimestre e relativo alle utenze fino a 16,5 Kwh e alle utenze superiori a tale limite, per le quali si dispone l’annullamento degli oneri di sistema con uno stanziamento complessivo di 3 MLD di euro.

*Questo provvedimento, che da continuità e amplia quanto già previsto per il primo trimestre, contribuisce a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico sugli utenti domestici e sulle produzioni industriali ma ha alcune criticità.*

*Il provvedimento, infatti, è certamente utile ma continua ad essere assente una riflessione più ampia, che a nostro avviso è invece necessaria, sui meccanismi di regolazione del mercato e, soprattutto sulla efficacia degli attuali meccanismi di determinazione dei prezzi alla luce delle trasformazioni del mercato determinate anche dalle innovazioni tecnologiche in direzione delle produzioni elettriche da energie rinnovabili.*

*Mancano completamente criteri di equità legati al reddito e criteri legati alla diversa responsabilità delle aziende in termini di efficientamento energetico, autoproduzione da fonti rinnovabili.*

*Sul piano delle coperture, oggi a carico della fiscalità generale, resta attuale il tema del concorso delle imprese produttrici con un eventuale contributo attraverso una tassazione adeguata sugli extraprofiti e non solo sulle rinnovabili, ma sull'insieme delle fonti energetiche.*

*In proposito a quanto evidenziato in precedenza rimandiamo anche a quanto coerentemente già espresso nella memoria prodotta in sede di audizione per il decreto "sostegni".*

*L'ulteriore rinvio attraverso il Milleproroghe della fine della maggior tutela a gennaio 2024 rischia di appesantire ulteriormente il costo della vita e la sorte di circa 20 milioni di utenti italiani che saranno automaticamente passati al mercato libero senza la possibilità di scelta.*

*Sarebbe opportuno ripensare radicalmente tale decisione assunta (fine del mercato tutelato) tornando al meccanismo del prezzo regolamentato dall'Autorità che ha sempre svolto il ruolo di calmiera. Per avere un'idea, il margine del mercato tutelato è di 20€/anno contro i 128€/anno del mercato libero.*

## **Art.2 Riduzione IVA e oneri generali nel settore del gas**

L'articolo riduce l'aliquota IVA dei consumi di gas del secondo trimestre 2022 al 5% con uno stanziamento complessivo di 591,83 mln di euro e gli oneri generali di sistema per lo stesso periodo fino ad un importo complessivo di 250 mln di euro.

*Anche questa disposizione contribuisce a ridurre gli effetti degli aumenti del costo dell'energia ma le medesime criticità già evidenziate per l'Articolo 1.*

## **Art.3 Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas**

Rifinanzia con 400 mln il bonus sociale per il secondo trimestre 2022.

La disposizione interviene sulle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per i clienti domestici economicamente in difficoltà (ISEE fino a 7.500 euro) o in grave condizioni di salute, così come individuati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 41/2008, prevedendone la rideterminazione da parte di Arera.

*La disposizione è senz'altro positiva nel breve termine per contrastare la povertà energetica e dare sollievo alle fasce più fragili della popolazione. Da valutare se tale intervento sia sufficiente, unitamente a quelli previsti nei precedenti articoli concernenti gli oneri generali, a contenere gli effetti dei forti rincari delle utenze domestiche sul reddito disponibile delle famiglie. Andrebbero rese effettivamente esigibili e messe in campo concretamente tutte quelle azioni che consentano l'elettificazione dei consumi domestici, l'autoproduzione di energie rinnovabili e l'efficienza energetica.*

#### **Art.4 Contributo straordinario,sotto forma di credito di imposta,a favore delle imprese energivore**

Il contributo ,pari al 20% della componente energia delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese con forte consumo di energia elettrica di cui al decreto MISE 21/12/2017 n°300, che nel corso del periodo considerato abbiano avuto un incremento dei medesimi costi rispetto ad analogo periodo del 2019.

Le risorse disponibili sono pari a 700 mln di euro

#### **Art.5 Contributo straordinario ,sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale**

Il contributo ,pari al 15% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022,è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas (per usi diversi da quelli termoelettrici ) di cui all'egato1 del decreto MITE 21/12/2021 n° 541, che nel corso del periodo considerato abbiano avuto un incremento del 30% dei costi rispetto ad analogo periodo del 2019. Le risorse disponibili sono pari a 522,22 mln.

*I provvedimenti di cui gli art.4 e 5 sono indubbiamente necessari ad attenuare gli impatti del caro energia su importanti filiere industriali nazionali, ma rischiano di non essere sufficienti anche alla luce del perdurare della situazione di rincari energetici conseguenza anche del conflitto Russo-Ucraino. Positivo aver esteso il credito di imposta anche all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Si ripropone il tema di una strategia coordinata di interventi a sostegno delle produzioni energivore che affianchi gli incentivi ed i ristori con interventi di ammodernamento e innovazione tecnologica tali da accompagnare la necessaria transizione in direzione della decarbonizzazione delle produzioni. In questa direzione riproponiamo che le risorse pubbliche siano utilizzate per sostenere le imprese energivore affinché investano per migliorare la propria efficienza energetica, per l'installazione di fonti energetiche rinnovabili, per la decarbonizzazione della produzione con elettrolizzatori per idrogeno verde, in processi di economia circolare.*

#### **Art.6 Interventi in favore del settore autotrasporto**

Le disposizioni incrementano complessivamente di 25 milioni di euro il sostegno al settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi energetici. Prevede inoltre per l'anno 2022 un contributo, sotto forma di credito di imposta del 15% del costo di acquisto nel limite massimo di 29,6 milioni di euro, alle imprese che esercitano attività logistiche e di trasporto merci con mezzi di ultima generazione Euro VI/D. Prevede altresì per l'anno 2022 un contributo, sotto forma di credito di imposta del 20% del

costo di acquisto nel limite massimo di 25 milioni di euro, alle imprese che esercitano attività logistiche e di trasporto merci con mezzi di elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

*Le tre tipologie di sostegno all'autotrasporto forniscono un sostegno a breve termine al settore ma non affrontano il tema della mobilità sostenibile per quanto riguarda il trasporto delle merci dovrebbe puntare innanzitutto al passaggio da gomma a ferro e la mobilità intermodale, e solo per la parte residua su strada al trasporto elettrico e all'idrogeno verde. Le disposizioni non hanno nessuna visione programmatica, nè politiche industriali e progetti di investimento per una giusta transizione in questa direzione, sia per quanto riguarda le imprese di trasporto, che le filiere di produzione dei mezzi, nè per i lavoratori coinvolti nel processo di trasformazione.*

#### **Art.8 Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti all'aumento dei prezzi dell'energia**

Il provvedimento estende a questa causale una serie di garanzie già definite per altre causali da una serie di fondi di garanzia bancaria modificando l'articolo 1 della legge 40/2020 in materia di misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese prevedendo la possibilità, fino al 30/06/2022, di concedere garanzie attraverso SACE SpA a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, senza pagamento della commissione al fondo centrale di garanzia PMI.

*Senza altro positivo ma andrebbe integrato con l'inserimento di clausole a tutela dell'occupazione e della riconversione ecologica, in particolare in merito impegno in relazione a efficienza energetica e installazione di impianti per la produzione FER.*

## **Capo II**

### **Misure strutturali di semplificazione in materia energetica**

#### **Art.9 Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**

L'articolo liberalizza, assimilandoli ad interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti dalla voce 32 dell'allegato A del regolamento Edilizio-tipo adottato in sede di Conferenza unificata n°125/CU del 20/10/2016, nonché le opere di allaccio alla rete elettrica, escludendo tali tipologie dal rilascio di qualsiasi autorizzazione o permesso con la sola esclusione degli edifici che ricadono in aree di cui all'art 136 comma 1 lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

*La norma va in direzione dell'aumento di produzione elettrica da FER ma andrebbe accompagnata da ulteriori interventi di incentivazione economica di tali installazioni nonché da interventi di facilitazione per i condomini.*

*Nel complesso valutiamo positivamente queste disposizioni che possono dare un contributo alla semplificazione delle procedure autorizzative e quindi ad una crescita dell'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda l'eccezione riguardante gli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio,*

*proponiamo che la semplificazione introdotta possa riguardare anche gli interventi sui complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici utilizzando coppi e tegole fotovoltaiche.*

#### **Art.10 Definizione di un modello unico semplificato per impianti con potenza superiore a 50 Kw e fino a 200 Kw**

Entro 60 gg il MITE emanerà un apposito decreto per l'adozione di un modello unico semplificato per gli impianti in questione.

*Valutiamo positivamente queste disposizioni che possono dare un contributo alla semplificazione delle procedure autorizzative e quindi ad una crescita dell'installazione di impianti da fonti rinnovabili.*

#### **Art.12 Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee**

Modifica le disposizioni dell'articolo 22 del decreto 199/2021 in materia di procedure autorizzative per promuovere l'uso delle FER, prevedendo che nei procedimenti di autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, compresi quelli per l'adozione del provvedimento di VIA, il parere dell'autorità competente in materia paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante.

*Accogliamo con favore ogni misura volta a rendere più efficace il processo autorizzativa delle FER, stante la necessità di incrementarne la produzione sia per rispondere all'emergenza climatica che per garantire la sovranità energetica nazionale. Riteniamo che l'Italia debba fare ogni sforzo per aumentare l'efficienza energetica e la produzione di FER. Analogamente a quanto altri paesi europei stanno mettendo in campo come ad esempio la Germania che, che intende accelerare i propri piani per arrivare al 100% di elettricità verde al 2035, il nostro paese deve accelerare il processo di transizione.*

#### **Art.13 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore**

L'articolo semplifica le procedure per la connessione in rete degli impianti in questione e, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, modifica l'art.23 del d.lvo 199/21 estendendo la procedura semplificata per l'installazione di impianti anche ad altre aree purché non sottoposte a vincoli non compatibili con l'insediamento di impianti offshore. Le disposizioni prevedono che per gli impianti off-shore, e le relative opere per la connessione alla rete, l'autorizzazione è rilasciata dal MITE di concerto con il MIMS, sentito il Ministero per le politiche agricole nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico, che comprende anche il rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo.

*Valgono le stesse osservazioni dell'articolo 12, anche in considerazione dell'esiguo sviluppo che hanno avuto le rinnovabili offshore nel nostro paese*

## **Art. 14 Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud**

L'articolo definisce risorse pari a 145 mln di euro annui per gli anni 2022 e 2023 da destinare ad imprese meridionali a copertura dei costi supplementari necessari per conseguire un elevato grado di efficienza energetica e per l'auto produzione da FER nell'ambito delle strutture produttive con criteri da definire con successivo decreto Ministero Sud e Coesione territoriale di concerto con altri ministeri competenti.

*Esprimiamo una valutazione positiva e riteniamo che qualora le risorse non risultassero sufficienti rispetto alle domande di intervento pervenute dovrebbero essere aumentate e prolungato il periodo di applicazione.*

## **Art.15 Semplificazioni per impianti a sonde geotermichegeotermici a circuito chiuso**

Rimanda ad un successivo decreto MITE per la definizione di criteri di applicazione della procedura abilitativa semplificata e di individuazione dei casi in cui l'installazione può essere equiparata alla libera attività edilizia a condizione che gli impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia con il terreno senza effettuare immissione o prelievi di fluidi dal sottosuolo.

*Fino ad oggi, a livello nazionale si riscontrava una sostanziale carenza normativa in materia di utilizzo delle pompe di calore geotermiche a circuito chiuso. Vi erano solo iniziative legislative e di indirizzo in alcune regioni, senza una visione complessiva a livello nazionale. L'art.15, oltre a mettere le basi per la definizione di una normativa unica nazionale sull'utilizzo di questa tipologia di impianti, prevede altresì, in alcuni specifici casi, la possibilità di potere applicare procedure abilitative semplificate per la loro installazione, sulla base di quanto previsto all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.*

*Il complesso delle norme definite dall'art.9 e fino all'art.15 va nella auspicata direzione di semplificazione e velocizzazione delle installazioni di impianti da FER. Quello che ancora manca è un più generale e necessario riordino organico delle competenze istituzionali in materia di politiche energetiche. In particolare si evidenzia in termini negativi l'assenza da tale provvedimento di tutto il settore idroelettrico che nel nostro paese è particolarmente rilevante coprendo oltre il 14% delle produzioni elettriche. Tale settore andrebbe adeguatamente sostenuto con apposite politiche industriali e con un'ampia azione di semplificazione e riordino in capo allo Stato delle competenze autorizzative oggi delegate alle Regioni con effetti negativi sugli investimenti diretti degli operatori privati.*

*Anche la produzione da biomassa potrebbe dare il suo contributo su questo tema. Oltre a rispondere all'esigenza di diversificare le fonti energetiche per alleggerire la dipendenza dalle importazioni e in particolare dal gas che è la causa principale dell'innalzamento dei prezzi, aggravata anche dalla crisi Ucraina, le migliori pratiche fanno registrare una sinergia fra queste produzioni e la salvaguardia e manutenzione del patrimonio boschivo del territorio. E' una produzione di energia elettrica regolabile che può svolgere un ruolo prezioso in particolari luoghi del Paese. Il sistema regolatorio e gli incentivi ad esso collegati non consentono attualmente di realizzare la costruzione di nuovi impianti e mette a rischio la prosecuzione di quelli già operanti. La normativa andrebbe rivista per promuovere la diffusione di impianti dimensionati alla corretta manutenzione dei boschi, allo smaltimento*

*degli scarti in agricoltura, in un'ottica di economia circolare e di valorizzazione delle comunità energetiche.*

### **Art.16 Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi**

L'articolo affronta la problematica della sicurezza di approvvigionamento del gas naturale per agire, seppur parzialmente su utenti limitati e ben definiti, sulle dinamiche di prezzo, affidando al GSE i compiti esecutivi per raggiungere gli obiettivi posti.

Nello specifico si agisce da un lato autorizzando il GSE ad invitare titolari di concessioni in essere sulla piattaforma continentale, nel mare territoriale o sulla terraferma ad aderire a procedure di fornitura di lungo termine per l'approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale.

La disponibilità di cui sopra si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadano in tutto od in parte in aree considerate idonee dal PITESAI approvato dal MITE il 28/12/2021, anche nel caso tali concessioni siano improduttive o in condizione di sospensione volontaria dell'attività.

I contratti di acquisto stipulati dal GSE vanno conclusi entro 6 mesi e avranno durata decennale.

Il GSE offre, con una o più procedure pubbliche, i volumi di Gas di cui sopra alle condizioni e ai prezzi fissati appositamente da ARERA, a clienti finali industriali secondo criteri di assegnazione fissati con decreto MEF di concerto con MISE, con la riserva di almeno un terzo dei volumi alle PMI.

*Le norme in questione intendono dare una prima risposta, seppur parziale, alla esigenza di agire sulle dinamiche di prezzo del gas attraverso un temporaneo aumento dell'offerta. Tale esigenza oggi è ancor più pressante alla luce degli sviluppi negativi della crisi Russo-Ucraina, con le ripercussioni che nel breve medio periodo produrranno le sanzioni nei confronti della Russia. Appare infatti sempre più necessario che il Paese, nel contesto di una strategia comune a livello di Unione Europea, agisca in direzione del superamento graduale della dipendenza (attualmente pari a circa il 40% del fabbisogno nazionale) dal gas russo. In considerazione che il gas sarà comunque ancora necessario per accompagnare la transizione energetica verso le FER, una transizione che va comunque ancor più maggiormente sostenuta e accelerata, l'aumento della produzione nazionale è una risposta certamente limitata, parziale e temporanea che consentirà di attingere ai principali giacimenti nazionali ad oggi disponibili.*

### **Art 17 Promozione dei biocarburanti da usare in purezza**

L'articolo modifica le norme dell'art 39 del d.lvo 199/21 consentendo l'incremento della produzione di biocarburanti di 200.00 ton a partire dal 2023 con un incremento di ulteriori 50.000 ton. annue per gli anni 2024, 2025 e 2026, individuando prioritariamente le raffinerie tradizionali ricadenti nei perimetri SIN oggetto di interventi di bonifica. A tal fine si istituisce presso il MITE un apposito Fondo denominato "Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN" dotato di 205 mln per l'anno 2022, 45 mln per l'anno 2023 e 10 mln per l'anno 2024 le cui modalità di riparto saranno stabilite con successivo decreto MITE di concerto con il MEF.

*Le norme in questione vanno in direzione di una diversificazione delle fonti energetiche nel quadro delle strategie industriali tese ad accompagnare i processi di riconversione e decarbonizzazione in atto nel settore dei petrolchimici oggi colpito da una grave crisi con riflessi occupazionali preoccupanti nonché ad accompagnare la fase di superamento del motore endotermico nel settore automotive.*

*Anche questi provvedimenti sono legati alla difficile fase di transizione, ma occorre che il cuore del processo rimanga la riconversione elettrica della mobilità e l'introduzione dell'utilizzo dell'idrogeno nella mobilità pesante.*

*In questo quadro, ferma restando la priorità di intervento nelle raffinerie comprese nei perimetri SIN, la misura andrebbe estesa anche ad altre raffinerie interessate a processi di riconversione. Sarà necessario in ogni caso che tali interventi siano oggetto di confronto sia per garantire la coerenza fra obiettivi posti e tenuta produttiva ed occupazionale dei settori industriali coinvolti, sia a inserirli correttamente nel quadro dei necessari progetti complessivi di bonifica e sviluppo produttivo dei siti SIN, trattandosi di interventi in territori in cui la popolazione sta pagando da anni un prezzo elevato in termini di salute.*

#### **Art. 18 Ferrovie dello Stato Italiane**

Modifica l'articolo 20 del decreto 199/2021 che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo fra queste anche i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e che gli interventi realizzati su queste aree, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilità e i termini autorizzativi sono quelli semplificati regolati dall'art. 22 dello stesso decreto.

*Stesse osservazioni dell'articolo 12, 13 e 15.*

#### **Art.19 Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione**

Modifica il decreto l.gs 102/2014 che attua la direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica, prevedendo che le pubbliche amministrazioni centrali possano avvalersi, oltre che dei provveditori interregionali opere pubbliche del MIMS, anche dell'agenzia del demanio, attraverso la struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per la predisposizione delle proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei loro immobili. Modifica anche il comma 8 dell'articolo 5 dello stesso decreto ma lascia inalterato il fatto che i programmi devono realizzarsi senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Bene l'ulteriore supporto tecnico ma riteniamo che il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili della pubblica amministrazione, oltrechè l'installazione sugli stessi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e non solo per le amministrazioni centrali ma per tutte le pubbliche amministrazioni, sia una priorità su cui è necessario investire risorse adeguate affinché si possa intervenire nel più breve tempo possibile su tutto il patrimonio immobiliare pubblico, perchè puntare al massimo sull'efficienza energetica e sulla produzione da FER è una priorità quantomai urgente anche in considerazione del costo energetico e delle ripercussioni che avrà il conflitto in corso sulla sicurezza degli approvvigionamenti.*



## **Art. 20 Contributo del Ministero della Difesa alla resilienza energetica nazionale**

Mediante l'utilizzo di fondi PNRR l'articolo autorizza l'installazione di impianti produzione FER sui beni di proprietà o in uso del demanio militare

*Entrambi gli articoli precedenti vanno nella giusta direzione di aumentare la produzione FER e di migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici. Sarebbero in proposito necessarie ulteriori risorse oltre l'utilizzo dei soli fondi PNRR.*

## **Art. 21 Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale**

L'articolo autorizza il riempimento degli stoccaggi nazionali di gas naturali al 90% delle capacità

*La norma è coerente con quella dell'art.16 e valgono quindi per essa le medesime considerazioni . Ovviamente in termini strategici riteniamo che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la sovranità energetica l'Italia deve puntare prioritariamente all'efficienza energetica e alla produzione nazionale da FER.*

## **TITOLO II**

### **Politiche Industriali**

#### **Art.22 Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive**

L'articolo 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive) istituisce un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di favorire la transizione *green*, la ricerca e gli investimenti nell'automotive; di assecondare la riconversione verso l'innovazione e la sostenibilità del settore; di incentivare la riduzione di emissioni nocive, l'acquisto di veicoli non inquinanti, il recupero e il riciclaggio dei materiali. Il Fondo avrà una dotazione di 8.700.000.000 di euro nel periodo 2022-2030. Gli interventi ammissibili, i criteri di finanziamento e i termini di attuazione verranno precisati in successivi decreti governativi.

*Al momento, quindi, si può solo valutare la congruità delle risorse economiche in capo al Fondo alla luce della situazione concreta del settore automotive in Italia. Le somme previste sembrano lontane dalle necessità di un settore che sconta i ritardi sullo sviluppo di nuove tecnologie, specie sui motori e i veicoli elettrici, a seguito di decisioni a suo tempo assunte dal management di FCA, unico produttore globale nel paese. Il settore vede, inoltre, la forte presenza di una componentistica che rischia di pagare prezzi alti tanto alla monocommittenza e alla dipendenza dalla ex FCA quanto – tranne alcune eccezioni – alla modesta consistenza dimensionale e all'altrettanto modesta propensione di buona parte delle imprese agli investimenti nell'innovazione di tecnologie, di prodotti, di processi. Con l'ingresso di FCA e Peugeot nel gruppo Stellantis emerge il divario nel processo di transizione verso l'auto e i propulsori del futuro, con uno svantaggio dei siti e dei marchi italiani. Si rende anche evidente la diversa gestione del sistema della componentistica da parte della ex Peugeot, il cui peso nel gruppo*

*appare preponderante. Così come resta una differenza di fondo rispetto al ruolo dei governi. Il governo francese è parte della compagine azionaria di Stellantis, avendo ereditato la precedente partecipazione nel capitale di Peugeot, ed esercita un ruolo attivo nella gestione complessiva del settore (che peraltro vede altri forti soggetti produttori) e nelle scelte del gruppo. Il fatto che da parte del governo italiano non vi sia questa opportunità evidenzia una asimmetria che andrebbe superata. Nel valutare la quantità delle risorse del Fondo per l'automotive occorre anche considerare che in altri paesi europei la presenza di più produttori garantisce una maggiore capacità di investimenti totali, circostanza che nel nostro paese al momento non è data.*

### **Art. 23 Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative**

L'articolo 23 istituisce un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di dare nuovo impulso ai programmi di ricerca e sviluppo e di investimenti in relazione alle tecnologie innovative e alle loro applicazioni industriali, con particolare attenzione ai microprocessori e ai semiconduttori. Il Fondo avrà una dotazione di 4.150.000 euro nel periodo 2022-2030. Anche in questo caso gli interventi ammissibili, i criteri di finanziamento e i termini di attuazione saranno precisati in successivi decreti.

*Anche in questo caso le somme di cui si prevede lo stanziamento appaiono non sufficienti per permettere al nostro paese di superare la dipendenza dall'estero (in particolare da Taiwan, Cina, Corea e USA) di prodotti divenuti strategici, la cui difficoltà di approvvigionamento sta determinando problemi produttivi e blocchi di attività in diversi settori, in primis l'automotive e l'industria degli elettrodomestici. La presenza in Italia di STMicroelectronics, joint venture italo-francese leader europea del settore e undicesima azienda produttrice a livello globale, dovrebbe suggerire un protagonismo ben più consistente e un raccordo più fluido dei programmi italiani con quelli del partner francese e, più in generale, con gli impegni dichiarati dalla Commissione europea per il raggiungimento dell'autonomia strategica in un settore divenuto decisivo per lo sviluppo economico e industriale.*

*Va sottolineato ancora una volta come nell'azione del governo si continui a incoraggiare il proliferare di Fondi e interventi che determinano un quadro di eccessiva frammentazione, senza una visione coordinata e prospettica di politica industriale nazionale. Per questo, andrebbe ripresa la proposta avanzata dalla Cgil di istituire una Agenzia nazionale per lo sviluppo e un Fondo per la transizione industriale, come soggetti ispiratori e attuatori delle politiche per lo sviluppo industriale sostenibile, la trasformazione e la riconversione dell'industria italiana, l'attuazione degli obiettivi sul cambiamento climatico.*

### **Art.24 Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze**

L'ambito di utilizzo del Fondo Nuove Competenze viene esteso ai soggetti che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti d'investimento strategico ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno di transizione industriale di cui all'articolo 1 comma 478 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.

## **Art.25 Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici**

L'articolo incrementa di 150 milioni di euro la dotazione del Fondo previsto dal DL 73/2021, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nel primo semestre dell'anno 2022. Ciascuna stazione appaltante provvede alla compensazione nei limiti del 50% delle risorse accantonate appositamente per imprevisti e possono essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta.

### **TITOLO III**

#### **Regioni ed Enti territoriali**

#### **ART. 26. (Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome)**

Incremento di 400 milioni dell'apposito Fondo MEF quale contributo statale alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e dalle Pa nell'anno 2021. Le somme acquisite da tale Fondo concorrono alla valutazione dell'equilibrio Finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari (quindi servono ad evitare l'infrazione per deficit e /o l'avvio delle procedure del piano di rientro). Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

*La norma è utile anche se è da valutare se sufficiente.*

#### **Art. 27. (Contributi straordinari agli enti locali)**

Il comma 1 incrementa di 50 milioni il Fondo istituito nel 2021 per compensare i mancati introiti dei Comuni derivanti dalla mancata riscossione della tassa di soggiorno e di analoghi contributi.

Il comma 2, per garantire la continuità dei servizi degli enti locali, istituisce un apposito Fondo presso il Ministero dell'Interno con dotazione di 250 milioni per il 2022 (200 milioni per Comuni, 50 milioni per Città Metropolitane e Province) al cui riparto si provvederà con decreto dello stesso ministero, previa intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, tenendo conto della spesa per utenze di energia elettrica e gas.

#### **Art.28 Rigenerazione urbana**

La norma in esame autorizza lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili a progetti di rigenerazione urbana e non finanziate e a tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, assegnerà le risorse.

*La Legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019) ha previsto per gli anni dal 2021 al 2034, 8,5 miliardi di euro di contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, confluiti nell'ambito del PNRR (M5C2 - INVESTIMENTO 2.1: "RIGENERAZIONE URBANA") con l'utilizzo di una parte delle risorse attualmente stanziare a legislazione nazionale vigente, nonché con risorse aggiuntive per un ammontare complessivo, per gli anni dal 2021 al 2026, di 3,4 miliardi di euro. La titolarità del programma è del Ministero dell'Interno, a testimonianza della frammentazione di programmi e finanziamenti per politiche urbane tra Ministeri e della necessità di un coordinamento interministeriale. Gli enti locali interessati hanno comunicato le richieste di contributo: 1.784 sono le opere attualmente ammesse e finanziate, per 483 enti locali beneficiari per l'ammontare complessivo degli stanziamenti. I progetti devono essere in linea con gli obiettivi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, "Recovery e Resilience Facility), incluso il principio di non recare un danno significativo (DNSH, "Do not significant harm"). L'individuazione ha tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) e proporzionalmente della popolazione residente nel territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna.*

#### **ART. 30. (Risorse relative all'emergenza COVID-19)**

Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 . Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

#### **ART. 31. (Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari)**

Il Fondo per risarcire i familiari in oggetto è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti interessati. La dotazione del fondo può essere incrementata da parte di soggetti o Enti privati. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione.

#### **ART. 32. (Disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)**

Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

*Norma negativa: viola il principio di territorialità nella cura, si rischia di concentrare nella Rems ligure pazienti provenienti da altre regioni.*

A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente per le Rems può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

*Norma in contraddizione con la sentenza della Corte Costituzionale 22/2022 che indica la necessità di potenziare contemporaneamente i servizi di salute mentale territoriali per assicurare la cura con misure non detentive, considerando la Rems extrema ratio.*

## **TITOLO IV**

### **Altre misure urgenti**

#### **Art. 36 Semplificazione alla disciplina delle commissioni tecniche di cui all'art. 8, commi 1 e 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

Prevede semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, prevedendo che qualora la documentazione risulti incompleta, la commissione richieda al proponente la documentazione integrativa assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a 30 giorni.

*E' una modifica molto esigua delle disposizioni già in vigore.*

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali e finanziarie**

#### **Art. 42 Disposizioni finanziarie**

L'articolo prevede che la quasi totalità degli interventi contenuti nel decreto sia a carico della fiscalità generale, costituendo un problema sia in termini di equità che di responsabilità.

*Non ci sono per esempio differenze in base al reddito per gli interventi che devono contribuire a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e del gas nè condizionalità occupazionali, climatiche e ambientali per i vari sostegni alle imprese.*